



COPIA

# CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

-----  
Provincia di Torino  
-----

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

---

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 -  
INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI - DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

---

L'anno duemilaquindici addì 26 del mese di Marzo alle ore 17:05 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 - PUPPO FABRIZIO - Sindaco         |                               |
| 2 - BRINO GIANCARLO                  | 14 - NUCETTO MONICA MARIA     |
| 3 - CADONI ROBERTA MARIA             | 15 - PALENA GIUSEPPE          |
| 4 - CARBONE ANTONINO                 | 16 - PULTRONE ANTONINO        |
| 5 - CHIAPIN CHIARA                   | 17 - ROMANIELLO ILARIA        |
| 6 - CHIARLE GIORGIO                  | 18 - ROTUNDO STEFANIA         |
| 7 - CIRILLO ARNALDO                  | 19 - RIGNANESE VINCENZO       |
| 8 - CRISTIANO MIRELLA                | 20 - RIVOIRA LUCA             |
| 9 - DEL VAGO MASSIMO ATTILIO ANTONIO | 21 - SCAVONE FELICE           |
| 10 - FAVILLI ANDREA                  | 22 - SINISCALCHI ENRICO       |
| 11 - GAIOLA CHIARA                   | 23 - SVALUTO FERRO ALESSANDRO |
| 12 - GRECO CATERINA                  | 24 - VELARDO PINO             |
| 13 - LEVATO CHECCHINA ELENA          | 25 - VOLPATTO DANIELE         |

Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, MONDELLO ROSINA, CATENACCIO ROSA, PACE MASSIMO, BISACCA SERGIO, DANIEL NINO E GHISAURA ANTONELLO.

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:  
CHIARLE GIORGIO, SINISCALCHI ENRICO.

Presiede la seduta il Sig. BRINO GIANCARLO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.



SEDUTA DEL 26/03/2015

VERBALE N. 24

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 -  
INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI -  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTO il vigente Regolamento IUC, componente TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014, e in corso di modifica nella seduta odierna del Consiglio Comunale;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, viene stabilito che il tributo è dovuto nella misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 5 del citato regolamento IUC, componente TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

RICHIAMATI:

- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";



- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 è stato differito al 31/03/2015;

TENUTO CONTO che:

- la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non debba essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, come modificato dal comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, come modificato dal comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, prevede che per gli anni 2014 e 2015 i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), sulla base:



- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento IUC, componente TASI, approvato con la citata deliberazione consiliare n. 11/2014 e in corso di modifica nella seduta odierna del Consiglio Comunale;
- dei costi dei servizi indivisibili identificati dall'art. 3 del citato Regolamento IUC, componente TASI, alla cui copertura è destinata la TASI e riportati di seguito:
  - a) Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza
  - b) Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale
  - c) Servizi di illuminazione stradale pubblica
  - d) Servizi cimiteriali non addebitabili al singolo richiedente
  - e) Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, per la parte non coperta da Tassa o Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dalla parte dei proventi per le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada destinata agli interventi di manutenzione stradale;
  - f) servizi socio-assistenziali
  - g) servizio di protezione civile
  - h) servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

PRESO ATTO che nella determinazione delle aliquote della TASI si è tenuto conto della stretta relazione del tributo in oggetto con l'imposta municipale propria (IMU) e in particolare:

- dell'equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali dal 2014 non è dovuta l'IMU e alle quali si intendono applicare le medesime aliquote TASI previste per le abitazioni principali e, tranne dove esplicitamente indicato, per le relative pertinenze:
  - o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ad esclusione delle pertinenze, soggette ad IMU;
  - o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - o unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;



- dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali si prevede di applicare l'aliquota TASI di base, pari all'1 per mille;
- dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i quali si prevede di applicare l'aliquota TASI di base, pari all'1 per mille;

DATO ATTO che, per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato:

- il comma 1, dell'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/14, convertito in L. 80 del 23/05/2014, ha soppresso la facoltà concessa ai comuni dal comma 2, art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, di assimilare all'abitazione principale, ai fini IMU, l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non locate, e relative pertinenze e che pertanto per tale tipologia, essendo soggetta ad IMU per l'anno 2015, si ritiene di azzerare l'aliquota TASI, stante la stretta correlazione tra i due tributi dettata dal comma 677, art. 1, della Legge n. 147/2013;
- A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1, art. 9-bis, D.L. 47/2014); per tale unità, non soggetta ad IMU, viene corrisposta la TASI applicando la medesima aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale;

RICHIAMATI:

- l'art. 7 del Regolamento IUC, componente TASI, che indica come determinare la base imponibile e la commisurazione della TASI;
- gli art. 8 e 10 del Regolamento IUC, componente TASI, che demandano alla delibera tariffaria la determinazione delle aliquote e delle detrazioni e riduzioni;

CONSIDERATO OPPORTUNO, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei vincoli applicativi posti dalla legge nella determinazione delle aliquote IMU e TASI, di applicare le aliquote e le detrazioni TASI per le seguenti fattispecie di immobili e riportate in dettaglio nell'allegato "A", facente parte integrante della presente:

- a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore e relative pertinenze così come definite ai fini IMU e tipologie equiparate/assimilate, in categoria catastale A/1- A/8-A/9:
  - aliquota TASI 2,0 per mille
  - detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di 400 euro, purchè, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, ripartite in parti uguali tra i soggetti possessori residenti e dimoranti



nell'immobile. La detrazione spetta esclusivamente ai soggetti passivi "persone fisiche" e non si applica a soggetti diversi;

- b) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore e relative pertinenze così come definite ai fini IMU e tipologie equiparate/assimilate in categoria catastale da A/2 a A/7:
- aliquota TASI 2,5 per mille
  - detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di 400 euro, purchè, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, ripartite in parti uguali tra i soggetti possessori residenti e dimoranti nell'immobile. La detrazione spetta esclusivamente ai soggetti passivi "persone fisiche" e non si applica a soggetti diversi;
- c) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
- aliquota TASI 1 per mille;
- d) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011:
- aliquota TASI 1 per mille;
- e) aliquota TASI azzerata, per tutte le unità immobiliari che sono soggette ad IMU nell'anno 2015, ad eccezione della tipologia di cui alla precedente lettera a);

#### TENUTO CONTO:

- di quanto disposto con il Regolamento IUC all'art. 7 in base al quale per la TASI e la TARI, il Comune, per posta ordinaria, invierà ai contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'art. 3) alla prima scadenza utile successiva alla dichiarazione, idoneo modello di pagamento preventivamente compilato;
- del Regolamento IUC, componente TASI, a cui si rimanda per verificare i requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni e detrazioni previste ed i relativi adempimenti;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);



ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

RICORDATO che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 11/03/2015;

PROPOSTA l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

### **DELIBERI**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di individuare i costi come da seguente dettaglio con copertura pari al 20% con il presunto gettito derivante dal tributo TASI:

Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	euro	4.438.347
Servizi di illuminazione stradale pubblica	euro	21.000
Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, per la parte non coperta da Tassa o Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dalla parte dei proventi per le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada destinata agli interventi di manutenzione stradale; Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	euro	1.949.041,56
Servizi socio-assistenziali	euro	7.543.389,00
Servizio di protezione civile	euro	19.000

3) Di approvare le aliquote TASI e detrazioni di cui all'allegato "A" facente parte integrante della presente deliberazione di seguito riepilogate:



- a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore e relative pertinenze così come definite ai fini IMU e tipologie equiparate/assimilate, in categoria catastale A/1- A/8-A/9:
- aliquota TASI 2,0 per mille
  - detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di 400 euro, purchè, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, ripartite in parti uguali tra i soggetti possessori residenti e dimoranti nell'immobile. La detrazione spetta esclusivamente ai soggetti passivi "persone fisiche" e non si applica a soggetti diversi;
- b) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore e relative pertinenze così come definite ai fini IMU e tipologie equiparate/assimilate in categoria catastale da A/2 a A/7:
- aliquota TASI 2,5 per mille
  - detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di 400 euro, purchè, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, ripartite in parti uguali tra i soggetti possessori residenti e dimoranti nell'immobile. La detrazione spetta esclusivamente ai soggetti passivi "persone fisiche" e non si applica a soggetti diversi;
- c) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
- aliquota TASI 1 per mille;
- d) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011:
- aliquota TASI 1 per mille;
- e) aliquota TASI azzerata, per tutte le unità immobiliari che sono soggette ad IMU nell'anno 2015, ad eccezione della tipologia di cui alla precedente lettera a);
- 4) Di stabilire che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto nella misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 5 del citato regolamento IUC, componente TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- 5) Di dare atto che il versamento della TASI avviene in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposizione, con possibilità di versamento in unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno;





- 6) Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste e i relativi adempimenti sono contenuti nel Regolamento IUC, componente TASI, a cui si rimanda;
- 7) Di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

\*\*\*\*\*

## **PARERI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

II DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

\_\_\_Dr.ssa SIMONA QUARANTA\_\_\_

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

II RESPONSABILE FINANZIARIO

\_\_\_Dr.ssa ELISABETTA VISCARDI\_\_\_



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Procedutosi a votazione;

Con n. 15 voti favorevoli e n. 8 voti contrari (CHIAPIN, CIRILLO, DEL VAGO, FAVILLI, NUCETTO, PALENA, SCAVONE e LEVATO), palesemente espressi dai n. 23 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, esito proclamato dal Presidente;

## **D E L I B E R A**

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con n. 23 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 23 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

\* \* \* \* \*

Alle ore 20,20 il PRESIDENTE sospende la seduta per una pausa.

I lavori consiliari riprendono alle ore 21,30 e risultano assenti i Consiglieri CHIARLE, PALENA e SINISCALCHI.

Sono presenti alla seduta n. 22 Consiglieri.

Redatto e sottoscritto  
*In originale firmati:*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUGLIANO ULRICA

---

IL PRESIDENTE

F.to BRINO GIANCARLO

---

---

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONI
<b>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e tipologie equiparate/assimilate (*), e relative pertinenze come definite ai fini IMU: - categorie A/1-A/8-A/9 <u>(immobili soggetti IMU)</u></b>	<b>2 per mille</b>	<b>€ 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di 400 euro, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ripartite in parti uguali tra i soggetti possessori, residenti e dimoranti nell'immobile)</b>
<b>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e tipologie equiparate/assimilate (*), e relative pertinenze come definite ai fini IMU: - categorie da A/2 a A/7 <u>(immobili non soggetti IMU)</u></b>	<b>2,5 per mille</b>	
<b>-Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; <u>(immobili non soggetti IMU)</u></b>	<b>2,5 per mille</b>	
<b>-Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; <u>(immobili non soggetti IMU)</u> (escluse le pertinenze che pagano 10,6 per mille di IMU)</b>	<b>2,5 per mille</b>	

**(\*) Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con Regolamento Comunale e per Legge Statale:**

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**(\*) Unità immobiliari equiparate di fatto all'abitazione principale per disposizione Legge Statale:**

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati <u>(immobili non soggetti IMU)</u></b>	<b>1 per mille</b>	
<b>Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola <u>(immobili non soggetti IMU)</u></b>	<b>1 per mille</b>	